

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 22 aprile 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Deodato, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Molgora, Oliverio, Paoletti Tagheroni, Parisi, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiaco, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Deodato, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Oliverio, Paoletti Tagheroni, Parisi, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rizzi, Rotondi, Santelli, Scajola,

Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 19 aprile 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUCIANO DUSSIN e STUCCHI: « Modifica all'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e introduzione dell'articolo 18-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature » (2676);

VALPIANA e ALFONSO GIANNI: « Interpretazione autentica del comma 3 articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di riconoscimento di benefici ai sordomuti e agli invalidi » (2677).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 19 aprile 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro della giustizia:*

« Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti » (2675).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione del Senato.**

In data 19 aprile 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1052: « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1696-B).

Sarà stampato e distribuito.

**Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione al Senato della Repubblica.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 aprile 2002, ha chiesto che il seguente disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 5 aprile 2002, sia trasferito al Senato della Repubblica:

« Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare" » (2603).

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato al Senato della Repubblica e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

MASSIDDA: « Disciplina delle associazioni senza fini di lucro » (289) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

*II Commissione (Giustizia):*

RUSSO SPENA ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale » (2417) *Parere delle Commissioni I e XI;*

STUCCHI: « Modifica dell'articolo 661 del codice penale concernente l'abuso della credulità popolare e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale concernente l'abuso della buona fede con intimidazione » (2511) *Parere della I Commissione;*

S. 82. — Senatori BUCCIERO e ANTONINO CARUSO: « Modifiche agli articoli 287, 288 e 391-bis del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione, nonché all'articolo 121 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2665). *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

*VI Commissione (Finanze):*

GIOACCHINO ALFANO: « Modifica all'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di esenzione dalle imposte di bollo e di registro per gli atti relativi alla procedura di interdizione » (1669) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

JANNONE: « Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale » (2599) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.*

*VII Commissione (Cultura):*

GRIGNAFFINI e CHIAROMONTE: « Disciplina della tutela del diritto d'autore e riorganizzazione della Società italiana degli autori ed editori » (431) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

ROSITANI ed altri: « Disciplina delle attività musicali » (2623) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

CUCCU: « Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, in materia di liquidazione dei trattamenti di fine servizio » (2313) *Parere delle Commissioni I e V.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

BATTAGLIA ed altri: « Istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone anziane non autosufficienti » (2166) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,*

*per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ALBERTA DE SIMONE ed altri: « Istituzione del Fondo di cofinanziamento per le case e i centri delle donne » (2304) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FRANCESCA MARTINI: « Ordinamento della professione di psicomotricista » (2360) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di un'ordinanza emessa dall'ufficio territoriale del Governo di Messina in data 8 marzo 2002, nei confronti del personale turnista della centrale termoelettrica Eurogen di S. Filippo del Mela (Messina), per uno sciopero proclamato per il giorno 11 marzo 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la relazione, relativa all'anno 2001, sullo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti (doc. LXXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

#### **Trasmissione da un difensore civico.**

Il difensore civico del comune di Agrigento, con lettera in data 9 aprile 2002, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Comunicazione di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 aprile 2002, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio di livello dirigenziale generale istituito presso il servizio di controllo interno, nell'ambito del Ministero della difesa, al dottor Bruno CAROSELLI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IV Commissione permanente (Difesa).

#### **Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del « fondo scorta » del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato (98).

Tale richiesta sarà assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 maggio 2002.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 aprile 2002, a pagina 4, prima colonna, quartultima riga, in luogo delle parole: « VIII (Ambiente) », deve leggersi: « VII (Cultura) ».

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 54-315-462 D'INIZIATIVA DEI SENATORI EUFEMI ED ALTRI; STIFFONI ED ALTRI; SCHIFANI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL « DOSSIER MITROKHIN » E L'ATTIVITÀ D'INTELLIGENCE ITALIANA (APPROVATA DAL SENATO IN UN TESTO UNIFICATO) (2121)**

**(A.C. 2121 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

*(Istituzione e compiti).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicità delle informazioni contenute nel cosiddetto *dossier* Mitrokhin sull'attività spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale e le eventuali implicazioni e responsabilità di natura politica o amministrativa.

2. Compito principale della Commissione è di accertare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilità del *dossier* Mitrokhin;

b) se le informazioni sulle persone citate nel *dossier* Mitrokhin erano già note e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere;

c) lo stato attuale delle persone citate nel *dossier* e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attività fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti;

d) le attività svolte dagli organi di *intelligence* italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del *dossier*. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalità adottate per altri casi precedenti;

e) quando e con quali modalità il Governo fu informato del *dossier* e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento;

f) se furono prese dagli organi di *intelligence* decisioni senza consultare il Governo;

g) che le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni;

h) le attività di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di informazione in Italia;

i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo;

l) le attività svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma;

m) se vi furono complicità, protezione, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione, sulle attività del KGB in Italia;

n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmisione connessi alle attività del KGB relative all'Italia;

o) se gli organi di *intelligence* stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del *dossier*;

p) se il *dossier* reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche;

q) se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Istituzione e compiti).*

*Sopprimerlo.*

\* 1. 6. Bielli, Leoni.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 25. Mascia, Giordano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , con il compito fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sull'attività svolta da servizi di spionaggio esteri sul territorio nazionale.*

2. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le azioni e i comportamenti illegali dei cittadini italiani che ricoprono attività istituzionali coinvolti nelle attività spionistiche;

b) le eventuali responsabilità di apparati ed organizzazioni riconducibili ad attività spionistiche di servizi stranieri;

c) le operazioni finalizzate al finanziamento illecito di gruppi ed organizzazioni italiane da parte di servizi segreti stranieri.

3. La Commissione, entro 18 mesi dalla sua costituzione, deve presentare al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta; tale termine può essere prorogato fino al termine della legislatura. Sono ammesse relazioni di minoranza.

1. 7. Bielli, Leoni.

*Al comma 1, sostituire la parola: veridicità con le seguenti: provenienza, l'autenticità e l'affidabilità.*

1. 23. Rizzo.

*Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: , nonché le attività di altri servizi di intelligence stranieri*

1. 8. Bielli, Leoni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sull'organizzazione di attività*

militari o paramilitari di vario tipo, a partire da quella denominata Gladio e da altre organizzazioni similari.

**1. 22.** Rizzo.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 21.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* , ogni elemento conservato presso gli archivi dei servizi di informazione e sicurezza, in particolare centri di controspionaggio ovvero conservati presso gli archivi correnti e storici del Ministero dell'interno ovvero dell'Arma dei carabinieri, concernenti l'esistenza di reti spionistiche e/o informative di organismi stranieri operanti nel territorio nazionale.

**1. 9.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: Mitrokin aggiungere le seguenti:* o in altri documenti conservati presso gli archivi di servizi di informazione e sicurezza, in particolare i centri di controspionaggio, ovvero conservati presso gli archivi correnti e storici del Ministero dell'interno ovvero dell'Arma dei carabinieri, concernenti l'esistenza di reti spionistiche e/o informative di organismi stranieri operanti nel territorio nazionale.

**1. 10.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: dossier aggiungere le seguenti:* o in altri documenti conservati presso gli archivi di servizi di informazione e sicurezza, in particolare i centri di controspionaggio, ovvero conservati presso gli archivi correnti e storici del Ministero dell'interno ovvero dell'Arma dei carabinieri, concernenti l'esistenza di reti spionistiche e/o informative di organismi stranieri operanti nel territorio nazionale.

**1. 11.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, lettera d), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* o citati in altri documenti conservati presso gli archivi di servizi di informazione e sicurezza, in particolare i centri di controspionaggio, ovvero conservati presso gli archivi correnti e storici del Ministero dell'interno ovvero dell'Arma dei carabinieri, concernenti l'esistenza di reti spionistiche e/o informative di organismi stranieri operanti nel territorio nazionale.

**1. 12.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**1. 5.** Bielli.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da:* e dei fino alla fine della lettera con le seguenti o dei dossier o documenti attinenti attività spionistiche, e dei loro contenuti e se decise o si decise di renderli pubblici.

**1. 13.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, sopprimere la lettera f).*

**1. 4.** Bielli.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* in merito al dossier Mitrokin ovvero su altri documenti che avevano attinenza sull'attività di altre reti spionistiche straniere operanti nel nostro territorio.

**1. 14.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) l'insieme dei finanziamenti provenienti dall'estero, direttamente e indirettamente, a favore di partiti politici, correnti di partiti, movimenti, associazioni, organi d'informazione e singoli uomini*

politici italiani, sia da parte di istituzioni esteri sia da parte di istituzioni italiane

**1. 24.** Rizzo.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , nonché le attività di finanziamento dirette o indirette di altri servizi segreti stranieri a partiti italiani, a correnti di partito, a gruppi e ad organi di informazione in Italia.*

**1. 15.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: comunista italiano aggiungere le seguenti: e di qualunque altro partito.*

**1. 3.** Bielli.

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , nonché le operazioni commerciali e finanziarie svolte tra l'Italia ed altri paesi finalizzate al finanziamento illegale di partiti, correnti di partiti, gruppi, al di fuori di ogni controllo.*

**1. 16.** Bielli, Leoni.

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , nonché le attività svolte da altri organismi di intelligence stranieri con particolare riferimento ad episodi della strategia della tensione e di tipo terroristico.*

**1. 17.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: e sulla attività delle reti spionistiche straniere operanti nel nostro territorio.*

**1. 18.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: e su qualunque altra rete*

spionistica che, a seguito delle indagini della Commissione, risulti aver operato in Italia.

**1. 1.** Bielli.

*Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: , nonché delle altre reti spionistiche straniere operanti nel nostro territorio.*

**1. 19.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: nonché dei dossier o dei documenti sulle reti spionistiche straniere operanti nel nostro territorio ovvero se esistano indagini degli organi d'intelligence e dell'autorità giudiziaria in merito a reti spionistiche straniere operanti in Italia.*

**1. 20.** Bielli, Leoni.

*Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: e se siano in corso indagini che riguardano altre reti spionistiche.*

**1. 2.** Bielli.

**(A.C. 2121 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

*(Composizione della Commissione e funzionamento).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e co-

munque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*(Composizione della Commissione e funzionamento).*

*Sopprimerlo.*

\* **2. 1.** Bielli, Leoni.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 2.** Mascia, Giordano.

#### **(A.C. 2121 – Sezione 3)**

#### ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 3.

*(Attività di indagine).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sul *dossier* Mitrokhin dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e di sicurezza, comunque nel rispetto dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS).

4. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 3.

*(Attività di indagine).*

*Sopprimerlo.*

\* **3. 2.** Bielli, Leoni.

*Sopprimerlo.*

\* **3. 5.** Mascia, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La Commissione non può svolgere indagini circa le opinioni politiche o aspetti della vita privata di cittadini italiani.

**3. 3.** Bielli, Leoni.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e può avvalersi della documentazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

**3. 1.** Bielli.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* assoluta *fino a:* documenti con *le seguenti:* dei propri membri, decide quali atti e documenti non.

**3. 4.** Bielli, Leoni.

#### **(A.C. 2121 – Sezione 4)**

#### ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 4.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

*(Obbligo del segreto).**Sopprimerlo.***4. 1.** Mascia, Giordano.**(A.C. 2121 – Sezione 5)**

## ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

*(Entrata in vigore).**Sopprimerlo.***5. 1.** Mascia, Giordano.**(A.C. 2121 – Sezione 6)**

## EMENDAMENTI PRESENTATI AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

*Sostituire le parole da:* concernente *fino alla fine con le seguenti:* sull'attività svolta da servizi di spionaggio esteri sul territorio italiano.

**TIT. 1.** Bielli, Leoni.

*Aggiungere, in fine, le parole:* e dei paesi stranieri.

**TIT. 2.** Bielli, Leoni.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1214 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MARZO 2002, N. 22, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE DEL COKE DA PETROLIO (PET-COKE) NEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE (APPROVATO DAL SENATO) (2628)**

**(A.C. 2628 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *f*-quater) »;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *f*-ter) è aggiunta la seguente:

« *f*-quater) il *coke* da petrolio utilizzato come combustibile per uso industriale ».

ART. 2.

1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l'uso di *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.

2. L'uso del *coke* da petrolio nel luogo di produzione è consentito in deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 30 luglio 1990.

3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo

siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l'uso del *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.

4. È in ogni caso vietato l'utilizzo del *coke* da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 2628 - Sezione 2)**

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL  
SENATO

*All'articolo 1, comma 1, lettera b), nella lettera f-quater) richiamata, le parole: « per uso industriale » sono sostituite dalle seguenti: « per uso produttivo ».*

*All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del *coke* da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia ».

**(A.C. 2628 - Sezione 3)**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

ART. 1.

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale derivante dall'uso del *coke* da petrolio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l'ENI stipulano un accordo di programma avente per oggetto l'adeguamento degli impianti petrolchimici di Gela ad attività produttive a minor impatto ambientale, previo svolgimento di una istruttoria alla quale partecipano i sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.

2. L'accordo di cui al comma 1 è volto in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) adozione della migliore tecnologia disponibile, con particolare riferimento alla possibilità di adeguare l'impianto al processo di gassificazione;

b) individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili, con particolare riferimento alla possibilità di riconversione dell'impianto alla produzione di bitumi;

c) risanamento dell'area e delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto compatibili con l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori;

d) mantenimento dei livelli occupazionali esistenti al 1o gennaio 2002;

e) svolgimento di una indagine epidemiologica per accertare i riflessi sui lavoratori e sulla popolazione delle emissioni prodotte dalle attività produttive del petrolchimico di Gela;

f) riduzione delle emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, con particolare attenzione agli ossidi di zolfo, alle polveri e agli inquinanti tossici;

g) istituzione di un comitato di pilotaggio incaricato di sovrintendere alle attività di cui al presente articolo, da nominare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, composto da membri designati dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle attività produttive, dalle associazioni di protezione ambientale, dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, dalla regione, dalla provincia e dai comuni interessati. Il decreto provvede a determinare le modalità di funzionamento ed organizzazione del comitato.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 8.** Lion, Vigni, Vianello, Realacci, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

ART. 1.

1. Il *coke* da petrolio è utilizzabile come combustibile, previa gassificazione, in centrali termoelettriche a norma di legge.

2. Il *coke* da petrolio è utilizzabile direttamente come combustibile nel luogo di produzione, in centrali termoelettriche con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW, purché rispettino le prescrizioni e i limiti previsti dall'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.

3. Il comma 2 si applica decorsi sessanta giorni dalla sua comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea.

4. Il comma 2 si applica solo dopo una prova d'impiego del *coke* da petrolio di almeno trenta giorni ed a condizione che tale prova dimostri, per gli impianti in questione, il rispetto dei limiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.

**1. 9.** Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 1.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 7.** Lion, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\*\* **1. 2.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\*\* **1. 10.** Lion, Zanella, Boato, Cento, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima.